

CONCORSI

AGENTI e UFFICIALI
di **POLIZIA LOCALE**

130 TRACCE

UFFICIALI con
SVOLGIMENTO

Le tracce più estratte nei concorsi
degli ultimi anni

NLD
CONCORSI

29.

Il candidato illustri i metodi di identificazione di persone, con riferimento a cittadini italiani ed extracomunitari e le procedure per l'identificazione degli stessi in caso di rifiuto a mostrare i documenti e a fornire le generalità.

L'art. 349 c.p.p. detta la disciplina relativa all'**identificazione delle persone** coinvolte nelle indagini (indagato e persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti).

L'identificazione consiste nell'**attribuzione delle generalità anagrafiche ad una persona fisica già individuata**.

Si tratta di un **atto non garantito**, nel senso che viene svolto senza il previo avviso al difensore. La P.G. può disporre l'accompagnamento coattivo laddove una persona **si rifiuti** di farsi identificare, oppure fornisca generalità o documenti di cui si possa ritenere la falsità. A tal fine la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente (art. 349 comma 4 c.p.p.).

Per quanto riguarda l'indagato, inoltre, la P.G. può eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché tutti gli accertamenti opportuni per l'identificazione dello stesso.

Se tali accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico (capelli o saliva) è necessario il consenso dell'interessato; ove questo manchi, la polizia giudiziaria può procedere al **prelievo coattivo** soltanto **previa autorizzazione scritta**, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero, fermo restando che devono essere in ogni caso adottate tutte le cautele per salvaguardare la dignità personale del soggetto.

Nell'ambito dell'attività di identificazione, una enorme rilevanza pratica ai fini del prosieguo del procedimento assume l'invito alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.

Inoltre, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 c.p.p.

In base al richiamo all'art. 66 c.p.p., la P.G. invita i soggetti da identificare a dichiarare le **proprie generalità**, ammonendoli circa la rilevanza penale della violazione di tale obbligo. Infatti, chiunque rifiuti di declinare le proprie generalità, ovvero fornisca generalità o documenti di identificazione presumibilmente falsi, integra gli estremi di due distinti illeciti penali: nel primo caso, la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. (**rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale**); nel secondo caso, il delitto di cui all'art. 496 c.p. (**false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie**). Inoltre, quando procede a norma dell'art. 66 c.p.p. (**verifica dell'identità personale dell'imputato**), il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne

nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche (art. 21 disp. att.). Per quanto riguarda i **cittadini extracomunitari**, il co. 2 dell'art. 66 c.p.p., modificato dal d. lgs. 27 settembre 2021, n. 134, dopo aver precisato che l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona, dispone che in ogni caso, **quando si procede nei confronti** di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il **codice univoco identificativo** della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.

Allo stesso modo, a mente dell'art. 349, co. 2, c.p.p. nell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici **sono sempre eseguiti** quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.